



Antitrust BiMonthly

Gennaio 2022

Indice

ANTITRUST

- **Legislazione**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL CONCORRENZA

- **Giurisprudenza**

Tribunale di Milano, sentenza n. 1861/2020

- **AGCM**

Amazon – Sanzione di oltre 1 miliardo per abuso di posizione dominante

- **COMMISSIONE UE**

Comunicazione su una politica della concorrenza pronta a nuove sfide

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

- **AGCM**

Sanzionate Google ed Apple per uso dei dati degli utenti a fini commerciali

Antitrust

Legislazione

1. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL concorrenza

Il Consiglio dei Ministri, nell'adunanza del 4 novembre, ha approvato il disegno di legge "annuale" per il mercato e la concorrenza del 2021 ("DDL"), con la finalità di:

a) promuovere lo **sviluppo della concorrenza**, anche al fine di garantire **l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni**, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla **tutela dell'occupazione**, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei **servizi pubblici** e di potenziare la **tutela dell'ambiente** e il **diritto alla salute** dei cittadini;

b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'**apertura dei mercati**;

c) garantire la **tutela dei consumatori**.

Uno degli obiettivi del DDL è **rafforzare i poteri di antitrust enforcement** (artt. 28-31) e uniformare l'azione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**AGCM**") a quella della Commissione europea.

• Concentrazioni

Il DDL propone significative modifiche sotto i seguenti aspetti:

- test di valutazione sostanziale delle operazioni di concentrazione. Il disegno di legge prevede un allineamento al regime UE, meno incentrato sull'accertamento della dominanza (sebbene tale situazione continui ad essere ritenuta la forma principale di ostacolo alla concorrenza) e maggiormente focalizzato sulla valutazione dell'**impatto della concentrazione sulla concorrenza effettiva** (c.d. test SIEC);
- sistema di notifica delle operazioni di concentrazione. L'Autorità può richiedere la notifica delle operazioni di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle soglie di cui all'art. 16, comma 1, della Legge Antitrust*;

*Come noto, le soglie sono state aggiornate il 22 marzo 2021 e ammontano a 511 milioni di euro per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall'insieme delle imprese interessate e a 31 milioni di euro per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate dalla concentrazione.

Il testo propone interventi normativi in diversi settori: servizi pubblici locali, energia, sostenibilità ambientale, salute, infrastrutture digitali, avvio di attività imprenditoriali e poteri di antitrust enforcement.

- calcolo di fatturato rilevante per l'obbligo di comunicazione per banche e istituti finanziari delle operazioni di concentrazione. Viene sostituito il riferimento al decimo dell'attivo patrimoniale con il criterio del fatturato, applicato dalla Commissione, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, lett. a) del Regolamento (CE) 139/2004, determinato dalla somma di voci di provento quali interessi, proventi su titoli, proventi per commissioni, profitti da operazioni finanziarie e proventi di gestione;
- trattamento delle joint-venture. Viene superata la distinzione tra imprese comuni di natura concentrativa e imprese comuni aventi natura cooperativa. Il legislatore ha ampliato la categoria delle imprese comuni soggette al controllo sulle concentrazioni fino a ricomprendere le **imprese comuni** che abbiano per oggetto o effetto di coordinamento del comportamento di imprese indipendenti.

- **Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica**

L'art. 29 del DDL prevede una modifica dell'art. 9, Legge 18 giugno 1998, n. 192, inserendo una **presunzione di dipendenza economica** degli operatori che intrattengano relazioni commerciali con i fornitori di servizi di intermediazione mediante piattaforme digitali *"che abbiano un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"*.

Il disegno di legge fornisce un elenco di condotte abusive che vanno ad **aggiornare ed integrare la definizione di "abuso di dipendenza"**: l'abuso può consistere nel rifiuto di vendere o comprare, nell'imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito, nell'interruzione arbitraria delle condizioni contrattuali o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali.



- **Procedura di transazione**

L'art. 30 del DDL introduce, anche nell'ordinamento giuridico nazionale, l'istituto della **procedura di transazione** (c.d. **settlement**). Come noto, il *settlement* è una procedura utilizzata dalla Commissione al fine di accelerare l'adozione di una decisione di cartello: qualora le parti accettino l'impostazione istruttoria, ricevono una riduzione del 10% della sanzione.

Il disegno di legge prevede che dalla data di avvio di una istruttoria, fino all'invio della comunicazione delle relative risultanze probatorie, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese possono presentare proposte di transazione.

- **Poteri istruttori**

L'art. 31 del DDL introduce un **rafforzamento dei poteri istruttori** in capo all'Autorità, la quale può in ogni momento chiedere ad imprese, enti o persone di fornire informazioni e di esibire documenti utili prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni amministrative in caso di rifiuto o ritardo o in presenza di informazioni ingannevoli od omissive, **anche in fase pre-istruttoria**.

2. Tribunale di Milano, sentenza n. 1861/2020

Alitalia in Amministrazione Straordinaria ha agito dinanzi al Tribunale di Milano per chiedere che fosse dichiarato il difetto di causa dei pagamenti da essa eseguiti per anni nei confronti della società petrolifera Shell per “*airport fees*”, **un corrispettivo a titolo di *royalty*, distinto dal carburante e calcolato in percentuale su ciascun metro cubo di carburante erogato**. In particolare, l’attrice ha fatto valere due *causae petendi*: una fondata sulla ripetizione dell’indebito oggettivo, l’altra basata su un preteso comportamento abusivo da parte della società petrolifera.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta Shell (i) ha sostenuto la legittimità delle royalties applicate, (ii) ha eccepito l’intervenuto ribaltamento delle royalties stesse da parte di Alitalia a carico dei passeggeri fruitori del servizio di trasporto aereo (c.d. passing-on), e (ii) ha domandato di essere autorizzata a chiamare in causa i gestori degli scali aeroportuali nei quali erano state fornite le prestazioni di assistenza carburante censurate da Alitalia, al fine di essere manlevata dai gestori medesimi, che sono i percettori finali delle royalties.

Dopo l’autorizzazione alla chiamata in causa dei gestori aeroportuali, la causa è stata istruita a mezzo di una complessa consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale di Milano ha ricordato che a partire dalla **Direttiva 96/97/CE**, recepita in Italia con d.lgs. n. 18/1999, sono stati introdotti una serie di **precetti a presidio della concorrenza nel settore dei servizi aeroportuali di assistenza a terra**, mediante l’imposizione, per quanto qui rileva, ai gestori aeroportuali e ai fornitori dei servizi di cui trattasi

- a. di operare la separazione contabile tra le attività legate alla fornitura dei servizi in questione e le altre loro attività, e
- b. di applicare corrispettivi determinati secondo criteri trasparenti e non discriminatori.

Il d.l. n. 203/2005 (convertito con l. n. 248/2005) ha inoltre stabilito che, sulla fornitura di carburante, non possono essere imposte ***royalties* non effettivamente connesse ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi**.

Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda di Alitalia di ripetizione delle somme pagate a titolo di airport fees negli anni 2000-2005 in quanto dette royalties non risultano orientate ai costi.

In Italia, il compito di vigilare sulle condizioni di accesso agli impianti aeroportuali è stato affidato a ENAC che, con proprio provvedimento, ha certificato che, in taluni aeroporti, i gestori hanno applicato corrispettivi che eccedono del 50% gli importi che sarebbero giustificati in base ai costi.

Il Tribunale ha altresì richiamato i provvedimenti con cui negli anni 2008 e 2009 l'AGCM ha sanzionato i gestori degli aeroporti di Fiumicino, Linate e Malpensa per abuso di posizione dominante consistente nell'applicazione di *airport fees* non eque ed eccessivamente onerose.

Sulla base delle risultanze delle indagini ENAC, delle istruttorie dell'AGCM e della CTU svolta in corso di causa, il Tribunale ha

- statuito che **le *airport fees* applicate nella fattispecie non erano orientate ai costi** e, dunque, che **i pagamenti eseguiti da Alitalia sono privi di causa per la porzione che eccede i costi** sostenuti dai gestori delle infrastrutture aeroportuali per i servizi di *refuelling*;
- ritenuto che **le somme oggetto di ripetizione possono e devono essere valutate in via equitativa** quando, come è avvenuto nel caso di specie, la CTU non raggiunga esiti dirimenti rispetto alla determinazione dei costi dei gestori per via del fatto che questi ultimi, sebbene vi fossero tenuti, hanno omesso di tenere una contabilità separata;
- **determinato in via equitativa i pagamenti privi di causa eseguiti da Alitalia negli anni 2000-2005 nella misura del 30% dei versamenti effettuati a titolo di *airport fees*, con conseguente condanna di Shell a pagare a Alitalia un importo di oltre 900.000 Euro;**
- precisato che **non vi sono elementi sufficienti per dichiarare** che Alitalia abbia in tutto o in parte traslato le *royalties* sui suoi clienti, con conseguente rigetto dell'eccezione di *passing on*;
- **accolto la domanda di manleva di Shell nei confronti dei gestori aeroportuali in ragione della loro responsabilità nella determinazione della misura delle *airport fees* applicate alla compagnia petrolifera e da questa traslate su Alitalia, con conseguente condanna dei predetti gestori a tenere indenne Shell in relazione al pagamento delle somme dovute ad Alitalia in forza della sentenza.**

Avverso la decisione del Tribunale è attualmente pendente il gravame davanti alla Corte d'Appello di Milano.

3. Amazon – Sanzione di oltre 1 miliardo per abuso di posizione dominante

Con provvedimento del 9 dicembre 2021, l'AGCM ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro alle società Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. (congiuntamente “**Amazon**”) per abuso di posizione dominante.

Secondo l'Autorità, Amazon detiene una posizione di assoluta dominanza all'interno del mercato italiano dei **servizi di intermediazione su *marketplace***, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, danneggiando i propri concorrenti sul mercato.

Nel dettaglio, la strategia abusiva attuata da Amazon sarebbe consistita nell'**aver subordinato** l'ottenimento da parte dei *retailer* di un insieme di **vantaggi**, in termini di visibilità delle offerte e crescita delle performance su Amazon.it, **all'acquisto del servizio di logistica** offerto dalla Società (Fulfillment by Amazon – “**FBA**”), tra cui:

- la classificazione “**Prime**”, riservata ai consumatori più fedeli e alto-spendenti;
- l'automatica non applicabilità di una serie di verifiche sulla loro *performance* che, laddove avessero esito negativo, potrebbero portare all'esclusione dal *marketplace*;
- la possibilità di partecipare ad eventi speciali come il **Black Friday** o il **Prime Day**;
- una maggior probabilità di ottenere un posto nella c.d. **Buy Box**, ossia il riquadro della scheda prodotto dal quale l'utente può aggiungere l'articolo nel carrello oppure acquistarlo direttamente.

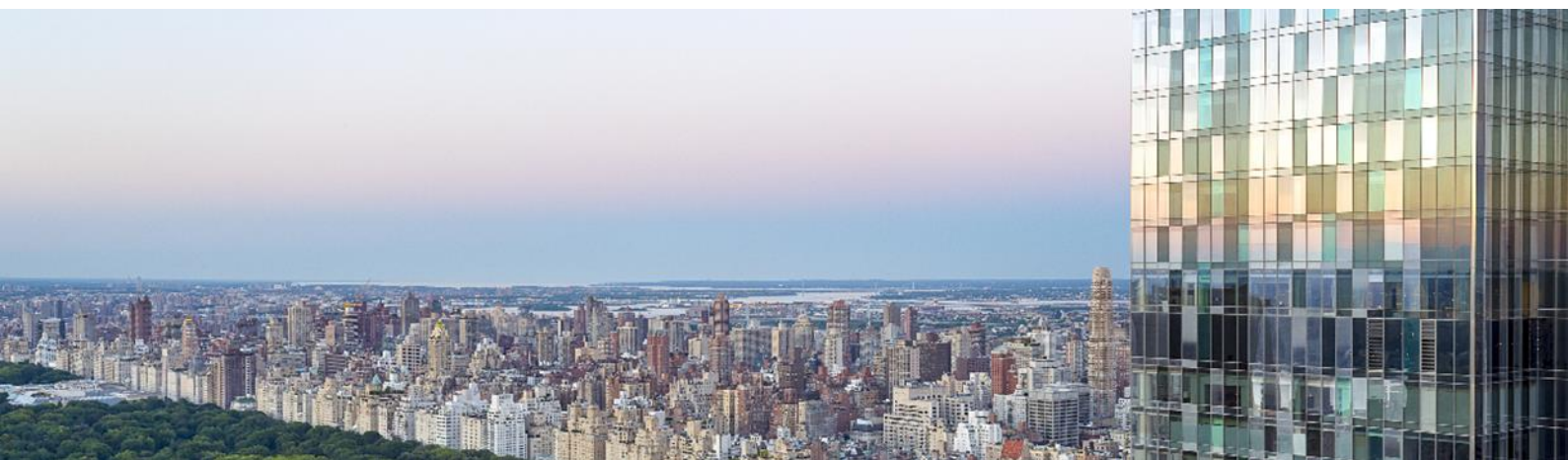
Dall'istruttoria è emerso che tali benefici sarebbero dirimenti nella scelta del fornitore del servizio di logistica: se privati di tali vantaggi, i *retailer* cesserebbero di utilizzare il servizio di logistica di Amazon.

La condotta escludente avrebbe, pertanto, impedito agli operatori di logistica concorrenti una parte significativa della domanda dei *retailer* attivi sul *marketplace* della Società, ostacolando lo sviluppo di una concorrenza effettiva su tale mercato.

L'AGCM ha sanzionato Amazon per oltre 1 miliardo di euro per aver danneggiato gli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce.

.La Società, inoltre, avrebbe reso la vendita contemporanea su più piattaforme (cd. *multihoming*) più costosa per i *retailer* attivi su Amazon.it, causando la diminuzione della loro offerta sui *marketplace* concorrenti. Gli effetti restrittivi della condotta di Amazon si sarebbero, dunque, prodotti sia ai danni dei suoi concorrenti nell'offerta di servizi di logistica per e-commerce, sia di quelli attivi nell'offerta di servizi di intermediazione su *marketplace*.

L'AGCM ha ritenuto la strategia abusiva particolarmente grave e, oltre alla sanzione superiore a 1 miliardo di euro, ha imposto all'impresa dominante **misure comportamentali** da sottoporre al vaglio di un *monitoring trustee*.



Commissione UE

4. Comunicazione su una politica della concorrenza pronta a nuove sfide

La politica della concorrenza dell'Unione europea si trova davanti a una serie di novità che la Commissione europea ha preso in esame nella Comunicazione adottata il 18 novembre 2021 su una politica della concorrenza pronta a nuove sfide (la "Comunicazione").

La Commissione ha innanzitutto segnalato che **l'economia europea è a un crocevia tra**, da un lato, **la necessità di ripresa economica** dalla profonda crisi legata alla pandemia Covid-19 e segnata da variazioni estreme sia dell'offerta che della domanda **e**, dall'altro lato, **l'esigenza di notevoli cambiamenti nelle pratiche e nei modelli di business e di massicci investimenti a lungo termine** atti a garantire le transizioni verde e digitale e la futura competitività dell'economia europea nel quadro globale.

La Comunicazione europea ha annunciato una revisione della politica della concorrenza funzionale (a) ad abbandonare progressivamente le misure legate alla crisi e (b) a favorire la transizione verde e digitale.

In tale contesto, nella Comunicazione sono illustrati:

- a) **il percorso verso l'eliminazione graduale delle misure legate alla crisi** nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, accompagnata da misure atte a generare e a raccogliere gli investimenti privati nella fase di ripresa; e
- b) **il contributo che l'attuale revisione su vasta scala della politica della concorrenza e dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza può apportare agli sforzi dell'Unione volti a conseguire la transizione verde e digitale nel mercato unico.**

Quanto al profilo *sub* (a), concernente **il superamento delle misure di crisi**, la Commissione ha stabilito la **proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato**, onde evitare che le imprese perdano improvvisamente il sostegno pubblico in un momento in cui la perturbazione che colpisce le economie degli Stati membri non è ancora cessata. La proroga ha lo scopo di consentire il graduale contenimento del livello di sostegno a seconda delle diverse velocità di ripresa.

In aggiunta, per accelerare la ripresa, la Commissione ha annunciato l'introduzione di due misure:

- la prima consistente nel **sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile (fino al 31 dicembre 2022)**, strumento che consentirà agli Stati membri di creare incentivi diretti per gli investimenti privati per rilanciare l'economia, sostenere determinati settori o tipi di imprese al fine di contribuire a colmare la carenza di investimenti causata dalla pandemia da Covid-19, ferma l'applicazione di misure di salvaguardia per evitare indebite distorsioni della concorrenza;
- la seconda consiste nel **sostegno alla solvibilità (fino al 31 dicembre 2023)**, misura particolarmente importante alla luce dell'aumento dei livelli di indebitamento durante la crisi, che consentirà agli Stati membri di mobilitare fondi privati e metterli a disposizione per gli investimenti nelle PMI, comprese le *start-up* e le imprese di piccola e media capitalizzazione.

Quanto al profilo *sub* (b), attinente alla **revisione delle regole di concorrenza onde contribuire alla transizione verde e digitale**, nella Comunicazione sono segnalati

- **l'aggiornamento della Comunicazione sulla definizione del mercato del 1997** onde tenere conto degli sviluppi degli ultimi vent'anni, in particolare della digitalizzazione e delle nuove modalità di offerta di beni e servizi e rispecchiare la natura sempre più interconnessa e globalizzata degli scambi commerciali
- **il riesame del quadro per gli aiuti di Stato per importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)** per consentire agli Stati membri e all'industria di unirsi per colmare le carenze del mercato o superare le sfide sociali mediante la realizzazione di progetti paneuropei in modo trasparente;

- l'adozione nel luglio scorso del **pacchetto "Pronti per il 55%"**, consistente in una serie di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030
- l'applicazione dal 2022 della revisione della disciplina in materia di **aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia, e la revisione delle relative sezioni del regolamento generale di esenzione per categoria**, al fine di sostenere gli sforzi di decarbonizzazione dell'industria, l'economia circolare, la biodiversità, la mobilità pulita o a zero emissioni e l'efficienza energetica nell'edilizia;
- la **revisione in corso delle norme in materia di aiuti di Stato**, che mira a garantire in misura maggiore principi come quello secondo cui "chi inquina paga" e il sostegno all'eliminazione graduale dei combustibili fossili; nel **settore dei trasporti**, detta revisione servirà a supportare la ripresa sostenibile del settore dalla pandemia e a rafforzarne la capacità di transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, dando ai modi di trasporto meno inquinanti maggiori opportunità di competere a parità di condizioni e fornendo un quadro per gli investimenti verdi;
- l'aggiornamento dei regolamenti e degli orientamenti orizzontali di esenzione per categoria volti a **favorire una cooperazione tra imprese per l'adozione di processi di produzione più sostenibili**;
- l'imminenza della **disciplina in materia di aiuti di Stato per la banda larga**, funzionale a favorire la diffusione di reti a banda larga, accelerando la transizione digitale e aumentando la connettività;
- la **prosecuzione dell'attività della Commissione finalizzata a tenere sotto controllo il potere delle piattaforme digitali dominanti** mediante l'applicazione al settore digitale delle norme antitrust e il contrasto alle condotte anticoncorrenziali;
- l'intenzione di proporre uno **strumento per le emergenze nel mercato unico** per fornire una soluzione strutturale a salvaguardia della parità di condizioni e del buon funzionamento del mercato unico e delle sue catene di approvvigionamento nel quadro di eventuali crisi future;
- l'ipotesi di approvare un sostegno pubblico atto a colmare le **potenziali carenze di finanziamento nell'ecosistema dei semiconduttori**.

Pratiche commerciali scorrette

Sanzionate Google ed Apple per uso dei dati degli utenti a fini commerciali

AGCM ha recentemente chiuso due istruttorie nei confronti di Google Ireland Ltd. (“**Google**”) (provv. 16 novembre 2021, PS11147) e di Apple Distribution International Ltd (provv. 9 novembre 2021, PS11150) (“**Apple**”), comminando sanzioni amministrative pecuniarie pari a 10 milioni di euro ciascuna (5 milioni di euro per ognuna delle violazioni riscontrate, ossia il massimo edittale secondo la normativa vigente).

All’esito dell’istruttoria, AGCM ha accertato, nei confronti di Google e di Apple, due distinte violazioni del Codice del Consumo:

- i. una violazione inerente a **carenze informative**, e
- ii. una violazione concernente l’utilizzo di **pratiche aggressive** legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

Secondo quanto affermato da AGCM, Google *“fonda la propria attività economica sull’offerta di un’ampia gamma di prodotti e di servizi connessi a Internet - che comprendono tecnologie per la pubblicità online, strumenti di ricerca, cloud computing, software e hardware - basata anche sulla profilazione degli utenti ed effettuata grazie ai loro dati”*.

Apple *“raccolge, profila e utilizza a fini commerciali i dati degli utenti attraverso l’utilizzo dei suoi dispositivi e dei suoi servizi”*.

In considerazione di ciò, pur in assenza di una cessione di dati a terzi, Apple ne sfrutterebbe direttamente il valore economico mediante un’intensa attività promozionale volta ad incrementare la vendita dei propri prodotti e/o di quelli di terzi attraverso le proprie piattaforme commerciali *i.e.* App Store, iTunes Store e Apple Books.

In tali contesti, AGCM ha ritenuto sussistente un **rapporto professionista/consumatore** tra gli utenti e i due operatori, pur se in assenza di esborso monetario.

Difatti, la **controprestazione** sarebbe in tal caso rappresentata dai **dati** che i consumatori cedono utilizzando i servizi di Google e di Apple.

Secondo quanto sostenuto da AGCM, Google ed Apple non avrebbero fornito informazioni chiare ed immediate circa l’acquisizione e l’uso dei dati degli utenti a fini commerciali.

AGCM ha sanzionato per 20 milioni di euro Google ed Apple per l’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

In particolare, AGCM ha ritenuto che:

- i. Google, sia nella fase di creazione dell'account, (indispensabile per l'utilizzo dei servizi offerti), sia durante l'utilizzo dei servizi stessi, abbia omesso informazioni rilevanti e indispensabili affinché il consumatore possa decidere consapevolmente ed accettare la raccolta e l'utilizzo a fini commerciali dei propri dati personali.
- ii. Apple, sia nella fase di creazione dell'ID Apple, sia per l'accesso agli Store Apple, non avrebbe fornito all'utente informazioni adeguate ed esplicite circa la raccolta e l'utilizzo dei dati a fini commerciali, limitandosi ad affermare l'importanza della raccolta dei dati ai fini del miglioramento dell'esperienza del consumatore e dei servizi offerti.

Per quanto riguarda la seconda pratica contestata, AGCM ha ritenuto che le due società abbiano posto in essere una pratica commerciale aggressiva, vietata dalle disposizioni del Codice del Consumo.

In particolare:

- i. Nella fase di creazione dell'account, Google avrebbe pre-impostato l'accettazione degli utenti al trasferimento e/o utilizzo dei propri dati per fini commerciali. In base a tale impostazione, il trasferimento e l'utilizzo dei dati sarebbero avvenuti automaticamente ulteriori passaggi in cui l'utente avrebbe potuto di volta in volta confermare o modificare tale impostazione.
- ii. Per quanto riguarda Apple, AGCM ha ritenuto che l'attività promozionale della stessa sia basata su una modalità di acquisizione del consenso all'uso dei dati degli utenti a fini commerciali che non prevede la possibilità per l'utente di effettuare scelte preventive ed espresse circa la condivisione dei propri dati. Pertanto il consumatore non potrebbe esercitare efficacemente la propria volontà sull'utilizzo a fini commerciali dei propri dati.

I portavoce delle due società hanno manifestato il loro disappunto per le sanzioni inflitte, ed hanno annunciato di voler presentare ricorso al TAR contro i provvedimenti AGCM.



Contact us:

Emilio Cucchiara

ecucchiara@deloitte.it

Francesco Munari

fmunari@deloitte.it

Andrea Blasi,

ablasi@deloitte.it

Alessandra Macchi,

amacchi@deloitte.it

Claudia Giannetti

cgiannetti@deloitte.it

Cecilia Ghinassi Carini

cghinassicarini@deloitte.it



Important notice

This document has been prepared by Deloitte Legal – Società tra Avvocati for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Deloitte Legal – Società tra Avvocati to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Deloitte Legal – Società tra Avvocati and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Deloitte Legal – Società tra Avvocati. Except in the general context of evaluating the capabilities of Deloitte Legal – Società tra Avvocati, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Deloitte Legal – Società tra Avvocati or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Deloitte Legal – Società tra Avvocati, a company, registered in Italy with registered number 04302320967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2021 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.